



Congress of Local and Regional Authorities of Europe

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

TERZA SESSIONE

(Strasburgo, 2-4 luglio 1996)

RISOLUZIONE 29 (1996)¹

SULLA

**VERIFICA DELLE PROCEDURE DI DESIGNAZIONE
DELLE DELEGAZIONI NAZIONALI E DI INVITATI
SPECIALI PRESSO IL CPLRE
E SULLA VERIFICA DEI POTERI DEI DELEGATI**

¹ Discussa dal Congresso e adottata il 2 luglio 1996, prima seduta (cfr. doc. CG (3) 1, progetto di Risoluzione presentato da Lady Farrington e dal Sig. A. Chénard, Relatori)

Ris.29

Il Congresso,

1. Visti gli Articoli 2, 3 e 4.2 della Carta del CPLRE relativi alla composizione delle delegazioni nazionali, alla procedura ufficiale di designazione di queste ultime e alle delegazioni di invitati speciali;
2. Visti gli Articoli 2 - così come è stato emendato il 16 aprile 1996 - e 7 del suo Regolamento interno vertenti sulle stesse questioni;
3. Avendo preso conoscenza della Relazione dell'Esecutivo presentata dalla Sig.ra Farrington e dal Sig. Chénard (Relatori);
4. SI RAMMARICA del fatto che il governo albanese non sia stato in grado di comunicare una procedura e di nominare una delegazione nonostante gli inviti che sono stati indirizzati da diversi mesi e la volontà espressa dall'Associazione dei Poteri Locali d'Albania di partecipare al Congresso;
5. NON APPROVA la procedura di designazione dell'Austria, nella misura in cui essa permetterebbe la designazione di un responsabile d'una associazione nazionale di poteri locali priva del mandato di eletto locale, e INVITA questo paese a rivedere la sua procedura in misura adeguata nel termine di tre mesi; APPROVA, nell'attesa, la designazione, unicamente in qualità di membro del Congresso, di un delegato della Camera dei poteri locali che possiede un mandato di eletto regionale; INVITA questo paese a rivedere l'assegnazione dei delegati alle Camere nello stesso termine;
6. INVITA il Belgio a fornire, nel termine di tre mesi, informazioni supplementari riguardanti il mandato di eletto locale di un membro della sua delegazione.
7. PRENDE NOTA del fatto che gli eletti locali di Cipro e del Lussemburgo designati alla Camera delle Regioni partecipano ad accordi di cooperazione transfrontaliera o interregionale; INVITA la Slovenia a fornire, nel termine di tre mesi, informazioni supplementari riguardanti i criteri seguiti per la designazione dei suoi membri della Camera delle Regioni e a modificare la procedura in misura adeguata.
8. INVITA la Repubblica Ceca a modificare, nel termine di tre mesi, la sua procedura inerente ai criteri d'assegnazione dei suoi membri alla Camera delle Regioni secondo gli orientamenti dati dal Congresso, così come è avvenuto per i paesi menzionati al paragrafo 7; INVITA la Repubblica Ceca, non appena tale procedura verrà approvata dall'Esecutivo del Congresso, a rivedere la composizione della sua delegazione e la sua ripartizione alle Camere.

9. NON APPROVA il paragrafo della procedura italiana che mira a rendere possibile la designazione di responsabili diretti dinanzi ad un'associazione dei poteri locali e regionali che non sarebbero in possesso del mandato di eletto locale o regionale e INVITA questo paese ad apportare, nel termine di tre mesi, modifiche alla sua procedura inerente ai responsabili diretti dinanzi a organi eletti locali o regionali; incarica l'Esecutivo di rivedere i mandati dei membri della delegazione italiana alla luce di tali informazioni.
10. NON APPROVA l'assegnazione di un membro supplente della delegazione della Lettonia alla Camera delle Regioni, poiché essa non è conforme alla Carta, e INVITA questo paese a rivedere, nel termine di tre mesi, l'assegnazione dei membri della delegazione alle due Camere;
11. INVITA il Portogallo ad aggiornare la sua procedura inerente alla designazione dei membri della Camera delle Regioni;
12. APPROVA momentaneamente la designazione dell'insieme dei delegati rumeni e INVITA questo paese a sostituire, nel termine di tre mesi, i delegati che non posseggono più un mandato ai sensi dell'Articolo 2 della Carta del Congresso.
13. APPROVA momentaneamente la designazione di un membro della delegazione svizzera che avrebbe perso recentemente il suo mandato e INVITA questo paese a sostituirlo nel termine di tre mesi.
14. In tale contesto INVITA l'Esecutivo a chiarire la regola che permette a membri che abbiano perso il loro mandato elettorale a restare in carica per sei mesi;
15. INVITA il Regno Unito ad aggiornare e chiarire la procedura inerente all'assegnazione dei membri alle due Camere;
16. NON APPROVA la designazione di un membro della delegazione d'invitati speciali della Bosnia-Erzegovina, a meno che, nel termine di tre mesi, questo paese non dimostri che il suo mandato è conforme all'Articolo 2 della Carta.
17. INCARICA il suo Esecutivo di verificare, in seguito al reclamo di un'associazione di poteri locali, l'equilibrio politico in seno alla delegazione di Moldova e di fornirgli una relazione nel termine di sei mesi.
18. INCARICA il gruppo di lavoro sulla democrazia locale e regionale pluralista d'esaminare, in generale, in che misura le procedure e la designazione effettiva dei membri del Congresso rispettano i principi di pluralismo politico e culturale;

Ris.29

19. INCARICA il gruppo di lavoro responsabile del controllo della Carta europea dell'autonomia locale d'esaminare in che misura la designazione tramite lo Stato di funzionari a capo dell'esecutivo di una collettività territoriale è conforme alla Carta europea dell'autonomia locale e all'articolo 2 della Carta del CPLRE;

21. APPROVA le procedure di designazione e i mandati dei delegati, con riserva dei punti sopra sollevati.